



COMUNE DI FIANO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 20

OGGETTO

Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote anno 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **QUATTRO** del mese di **AGOSTO** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. FILIPPINI Guglielmo - Presidente	Sì
2. NOE' Francesca - Vice Sindaco	Sì
3. MUSSINATTO Pietro Carlo - Consigliere	Sì
4. TRAPANI Giovanni Maria - Assessore	Sì
5. RE Andrea - Consigliere	Sì
6. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
7. BOLLEA Loris - Assessore	Sì
8. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Sì
9. CASALE Luca - Consigliere	Sì
10. SFORZA Rosaria Rita - Consigliere	Sì
<i>Totale Presenti:</i>	10
<i>Totale Assenti:</i>	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FILIPPINI Guglielmo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati.

Relatore: FILIPPINI Guglielmo – Sindaco

Per la relazione del Sindaco, nonché per l'intervento dei consiglieri Castagno, Casale e Sforza, si fa espresso riferimento a nastro magnetico di cui al n. 125 del registro, cassetta n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013 n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/5/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI.

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. 18/7/2014 che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30 settembre 2014;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n. 19 in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147.

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/5/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30 % dall'utilizzatore e del 70 % dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Rilevato che in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

<i>Servizi indivisibili comunali</i>	<i>Costi bilancio 2014</i>	
Servizio di polizia locale, al netto dei proventi per sanzioni	€	93.050,00
Servizi scolastici, con esclusione dei proventi relativi ai servizi a domanda individuale	€	191.920,00
Servizi culturali, sportivi e del tempo libero rivolti alla generalità della popolazione	€	14.450,00
Servizi tecnici, urbanistica e gestione del territorio	€	140.450,00
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€	35.910,00
Servizio di illuminazione pubblica	€	87.050,00

Servizi di protezione civile	€	2.500,00
Assistenza e beneficenza, con esclusione dei proventi relativi ai servizi a domanda individuale	€	113.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€	9.500,00
Servizi cimiteriali	€	11.840,00

Dato atto che:

- a decorrere dal 1/1/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/4/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 1/1/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- con propria deliberazione in data odierna sono state modificate per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di finanziare - seppure non in misura integrale - i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Tipologia immobile	Aliquota per mille	Detrazione
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	2,00	(2)
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7). Comprese unità abitative: - nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente	2,70	(1) (2)

<ul style="list-style-type: none"> - posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata - posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex casa coniugale) - posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata - appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 		
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).</p> <p>Comprese unità abitative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata - posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex casa coniugale) - posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata - appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 	2,70	(2)

Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	2,00	(2)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
Unità abitativa (categorie catastali da A/2 a A/8) agibile, sfitta ed inutilizzata per l'intero anno solare (per la quale viene richiesta l'esenzione TARI)	0,00	
Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque posseda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale)	0,00	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	
Aree fabbricabili	0,00	

(1) Per l'unità immobiliare di residenza, con suddivisione tra tutti i comproprietari residenti, spetta una detrazione fino a concorrenza dell'imposta nei casi di abitazione principale di categoria da A/2 a A/7, e relative pertinenze, appartenente ad un nucleo familiare:

(a) con presenza di un componente che presenti handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (rilevata dal verbale della Commissione operante presso l'ASL competente) a condizione che la rendita catastale non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio del comune non superi l'importo di € 1.500,00

(b) in difficoltà economiche e che usufruisca (o che comunque posseda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale) a condizione che la rendita catastale non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio del comune non superi l'importo di € 1.500,00

(2) Ai contribuenti la cui situazione economica presenti particolari gravi difficoltà - fatta rilevare dal CIS ed accompagnata da relazione dell'assistente sociale - potranno essere accordate detrazioni di imposta (per la quota riferita al possessore, ovvero per quella dell'occupante) fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'attribuzione di tali detrazioni è soggetta a valutazione da parte dell'organo esecutivo che, di volta in volta, ne dispone con proprio atto.

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, ed in particolare:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6

per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille relativamente all'abitazione principale), incrementate ciascuna dello 0,8 per mille

- la quota eccedente il 6 per mille, nonché l'incremento dell'aliquota relativa all'abitazione principale oltre il 2,50 per mille, viene destinato a detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26 luglio 2014.

Acquisito altresì, in data 28.7.2014, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con n° 7 voti favorevoli e n° 3 astenuti (Castagno, Casale e Sforza), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota per mille</i>	<i>Detrazione</i>
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	2,00	(2)
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7). Comprese unità abitative: - nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata - posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex casa coniugale) - posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non	2,70	(1) (2)

risulti locata - appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari		
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Comprese unità abitative: - nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata - posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex casa coniugale) - posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata - appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,70	(2)
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	2,00	(2)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
Unità abitativa (categorie catastali da A/2 a A/8) agibile, sfitta ed inutilizzata per l'intero anno solare (per la quale viene richiesta l'esenzione TARI)	0,00	
Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque posseda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale)	0,00	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	

Aree fabbricabili	0,00	
-------------------	------	--

Di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:

- (1) Per l'unità immobiliare di residenza, con suddivisione tra tutti i comproprietari residenti, spetta una detrazione fino a concorrenza dell'imposta nei casi di abitazione principale di categoria da A/2 a A/7, e relative pertinenze, appartenente ad un nucleo familiare:
 - (a) con presenza di un componente che presenti handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (rilevata dal verbale della Commissione operante presso l'ASL competente) a condizione che la rendita catastale non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio del comune non superi l'importo di € 1.500,00
 - (b) in difficoltà economiche e che usufruisca (o che comunque posseda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale) a condizione che la rendita catastale non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio del comune non superi l'importo di € 1.500,00
- (2) Ai contribuenti la cui situazione economica presenti particolari gravi difficoltà - fatta rilevare dal CIS ed accompagnata da relazione dell'assistente sociale - potranno essere accordate detrazioni di imposta (per la quota riferita al possessore, ovvero per quella dell'occupante) fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'attribuzione di tali detrazioni è soggetta a valutazione da parte dell'organo esecutivo che, di volta in volta, ne dispone con proprio atto.

Di dare atto che:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille relativamente all'abitazione principale), incrementate ciascuna dello 0,8 per mille
- la quota eccedente il 6 per mille, nonché l'incremento dell'aliquota relativa all'abitazione principale oltre il 2,50 per mille, è stato destinato a detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori.

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Castagno, Casale, Sforza), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

Di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 04/08/2014

Il Responsabile
f.to Gianfranco DEAGOSTINI

Parere in ordine alla **regolarità contabile** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 04/08/2014

Il Responsabile
f.to Gianfranco DEAGOSTINI

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
f.to: *FILIPPINI Guglielmo*

Il Segretario Comunale
f.to: *dr.ssa Stefania VENTULLO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 292 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/08/2014, come prescritto dall'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fiano, 14/08/2014

Il responsabile della pubblicazione
f.to: *Loretta Eterno*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ senza reclami.

Divenuta esecutiva in data 04-ago-2014

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
f.to: *dr.ssa Stefania VENTULLO*

CCBASE.DOC.20110709DG

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fiano,

Il Segretario Comunale